

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2222 del 08/05/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale - Comune di Comacchio (FE) - Pratica FE17A0032
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2323 del 08/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI  
PROCEDIMENTO FE17A0032  
COMUNE DI COMACCHIO (FE)  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL CANALE  
RAIBOSOLA AD USO IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI  
RICHIEDENTE: COMUNE DI COMACCHIO

**LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore

e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1792/2016 con oggetto "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2254/2016 con oggetto "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "settore delle risorse idriche"";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

#### PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 70681 del 7/11/2017, acquisita da questa Struttura al prot. n. PGFE/2017/12559 in pari data, il Comune di Comacchio (C.F. 82000590388) ha presentato domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale

dal Canale irrigatore Raibosola in località Raibosola (Idrovora Guagnino) ad uso irrigazione campi sportivi per una portata di prelievo di 17 l/s ed un volume massimo annuo di 10.980 mc;

- con nota prot. n. PGFE/2018/879 del 24/01/2018 questa Struttura ha comunicato al Comune di Comacchio la necessità di acquisire documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001;
- le integrazioni documentali richieste sono state trasmesse dal richiedente con nota prot. n. 11440 del 17/02/2018 acquisita da questa Struttura al prot. n. PGFE/2018/2022 del 19/02/2018;

#### DATO ATTO:

- che il richiedente ha presentato la dimostrazione del pagamento degli importi dovuti per le spese istruttorie;
- che con avviso pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 48 del 7/03/2018 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dal Comune di Comacchio e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che con nota prot. n. PGFE/2018/0002273 del 22/02/2018 è stato richiesto alla Provincia di Ferrara il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che con atto prot. n. 16965 del 29/11/2017 acquisito agli atti di ufficio il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha rilasciato al Comune di Comacchio la Concessione n. 401072 ai sensi del RD n. 368/1904 in materia di Polizia Idraulica, al fine della realizzazione e della gestione dell'opera di presa che interessa il Canale Raibosola facente parte della rete idrica consortile;
- che non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere previsto dall'art. 12 del RR 41/2001 si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- che in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 in data 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante l'applicazione della "Direttiva Derivazioni" (Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po), superando quindi il parere in questione, salvo nei casi in cui "per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale";
- che la Struttura scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

#### RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che la derivazione dal canale Raibosola in esame è finalizzata a soddisfare il fabbisogno idrico per l'irrigazione dei campi sportivi comunali di Comacchio, ubicati in Viale Margherita nel Comune di Comacchio;

- che a tal fine il progetto presentato dal Comune di Comacchio prevede la realizzazione di nuova opera di presa sulla sponda in cls del canale irriguo dotata di paratoia di regolazione in acciaio inox e di griglia in rete zincata per evitare la derivazione dei corpi estranei grossolani;
- che dall'opera di presa verrà realizzata una condotta di derivazione interrata in PVC Ø 250 che si svilupperà parallelamente alla SP 15 (Via Valle Isola) per una lunghezza di circa 420 m a cui seguirà l'attraversamento della SP 15, realizzato tramite T.O.C. con tubo PE 100 DN 250 e controtubo PE 100 DN 355, e successivo tratto in PVC Ø 250 fino all'arrivo all'interno dello stadio; è prevista l'utilizzo di pezzi speciali in acciaio inox per i raccordi e la realizzazione delle curve;
- che la lunghezza complessiva della condotta di derivazione è pari a 936 m;
- che la condotta verrà posata mediante scavo della profondità di 1,5 m con ricoprimento della condotta in sabbia e successivo rinterro con terreno di risulta fino a piano campagna;
- che l'acqua derivata dal canale Raibosola verrà recapitata ad una cisterna metallica di accumulo della capacità di 15 mc già ad oggi utilizzata con rifornimento da acquedotto per l'irrigazione del campo sportivo;
- che immediatamente a monte della cisterna è prevista la realizzazione di un pozzetto in CAV con Clapet a galleggiante per interrompere il flusso a cisterna piena;
- che la derivazione avverrà per gravità con funzionamento della condotta in pressione; la portata di derivazione dell'opera di presa in funzione delle caratteristiche geometriche delle opere in progetto e dei carichi idraulici presenti è quantificata in 40 l/s sulla base dei dati contenuti nelle integrazioni fornite;
- che il fabbisogno idrico per l'irrigazione dei due campi da calcio presenti nel complesso sportivo sono quantificati in 60 mc/giorno nel periodo da aprile a settembre, per un volume complessivo annuo di 10.980 mc;
- che il punto di derivazione dal canale Raibosola è identificato dalla coordinate UTM 32\* (RER) X=754452 Y=953636 ed interessa i terreni demaniali distinti al Foglio n. 44, mappale n. 62 del NCT del Comune di Comacchio;

VERIFICATO ai sensi della nota prot. PG/2016/0788494 in data 27/12/2016 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna:

- che il corpo idrico che alimenta il canale Raibosola lungo il quale è ubicata l'opera di presa in progetto, è l'Emissario Guagnino - Valle Isola (codice 051600000000 1 ER) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po;
- che tale corpo idrico, classificato come canale artificiale, non risulta in stato di stress idrico secondo l'Allegato 2 della DGR 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021" e che secondo l'Allegato 6 della medesima DGR 1781/2015 il corpo idrico in questione si trova in stato ecologico "scarso" e in stato chimico "buono";
- che non essendo definito per il corpo idrico in esame il dato della portata media, ai fini dell'applicazione della metodologia individuata dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po l'impatto della derivazione sul corpo idrico

è stato stimato mediante giudizio esperto sulla base delle conoscenze precedentemente acquisite nei riguardi del corpo idrico in parola ed in relazione ai prelievi richiesti;

- che la stima effettuata permette di classificare come “impatto lieve” quello connesso alla derivazione in esame, anche in riferimento al cumulo delle derivazioni, sul corpo idrico oggetto dei prelievi;
- che la valutazione del rischio ambientale legato alla derivazione, mediante l'incrocio della classe di impatto con lo stato ambientale del corpo idrico (“scarso”), consente di classificare la derivazione in esame nei casi di “attrazione” previsti dalla Direttiva Derivazioni, per i quali non sono ravvisabili rischi particolari di decadimento della qualità ambientale del corpo idrico interessato e non si rendono necessarie valutazioni più approfondite;
- che pertanto, dalle valutazioni sopra illustrate, effettuate secondo la metodologia definita dalla Direttiva Derivazioni, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO inoltre che:

- i quantitativi richiesti sono conformi a criteri indicati nella DGR 1415/2016 per la quantificazione dei fabbisogni idrici ad uso irriguo;

ACCERTATO che:

- l'opera di derivazione in esame non ricade all'interno di aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC-ZPS);
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 9/99 e s.m.i. “Disciplina della procedure di valutazione dell'impatto ambientale”;

RILEVATO, inoltre che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo di concessione per la derivazione di acqua pubblica, la destinazione d'uso “irrigazione impianti sportivi e/o aree verdi” rientra tra le tipologie previste alla lettera d) dell'art. 152, comma 1 e 2, della L.R. n. 3/1999, il cui importo base viene calcolato ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- che ai sensi dell'art. 20, comma 8 della LR 7/2004 il canone dovuto è relativo al solo prelievo della risorsa idrica, dato che le opere di derivazione in progetto non interessano corpi arginali o pertinenze idrauliche del corpo idrico oggetto di prelievo;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

RITENUTO:

- che i quantitativi idrici richiesti per l'irrigazione dei campi sportivi ubicati in Viale Margherita nel Comune di Comacchio siano congrui in relazione all'uso previsto;

- di fissare pertanto il volume idrico massimo prelevabile annualmente dall'opera di derivazione in progetto in 10.980 mc, con una portata istantanea massima di prelievo pari a 40 l/s;
- di autorizzare a tal fine la realizzazione delle opere di derivazione così come da progetto presentato;
- di precisare che le condizioni da rispettare per la realizzazione e la gestione della opera di derivazione dal canale Raibosola sono contenute nella Concessione n. 401072 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ai sensi del RD n. 368/1904, che si intendono riportate integralmente;
- di prescrivere l'installazione di contatore per la misura dei volumi prelevati, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del DLgs 152/2006, da collocare, come da relazione integrativa fornita dal Comune di Comacchio, nei pressi dell'opera di presa sul canale Raibosola;
- di prescrivere che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016 e dell'art. 95 del DLgs 152/2006;
- di ritenere opportuno, vista la notevole lunghezza della condotta di adduzione prevista dal progetto, che siano adottati sistemi di misurazione dei volumi immessi nella vasca di stoccaggio presso il campo sportivo, al fine di un controllo delle eventuali perdite di rete lungo il percorso della condotta;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante del Comune di Comacchio in data 27/04/2018 assunta agli atti con prot. PGFE/2018/0005148 del 02/05/2018;

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2027, con l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO che l'emissione del presente atto non è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

#### D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Comacchio (C.F. 82000590388) con sede in Piazza Folegatti, 15 a Comacchio (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale irrigatore Raibosola in località Raibosola (Idrovora Guagnino) ad uso irrigazione campi sportivi, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile nella portata massima di 0,40 moduli (40 l/s) e nella portata media di 0,0069 moduli (0,69 l/s) per un volume annuo massimo prelevabile di 10.980 mc;
- c) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata mediante opera di presa fissa dal Canale irrigatore Raibosola su terreni demaniali distinti al Foglio n. 44 del NCT del

Comune di Comacchio, mappale n. 62, con coordinate UTM 32\* (RER) X=754452 Y=953636;

- d) di precisare che le modalità di realizzazione e le condizioni per la gestione della opera di derivazione dal canale Raibosola sono contenute nella Concessione n. 401072 del 29/11/2017 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ai sensi del RD n. 368/1904, che si intendono riportate integralmente;
- e) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla installazione ed a garantire il regolare stato di funzionamento e manutenzione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) da collocare nei pressi dell'opera di presa dal canale Raibosola come da relazione tecnica integrativa fornita;
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016 e dell'art. 95 del Dlgs 152/2006;
- g) di ritenere opportuno, vista la notevole lunghezza della condotta di adduzione prevista dal progetto, che siano adottati sistemi di misurazione dei volumi immessi nella vasca di stoccaggio presso il campo sportivo, al fine di un controllo delle eventuali perdite di rete lungo il percorso della condotta;
- h) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- i) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza alla scrivente Struttura ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- j) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2027 e che entro tale data dovrà essere presentata eventuale istanza di rinnovo secondo quanto disposto dall'art. 27 del RR 41/2001 ed a norma dell'art. 3 del RR 4/2005;
- k) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- l) di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate per un importo pari ad € 195;
- m) di stabilire sulla base della normativa citata in premessa il valore del canone annuo relativo all'annualità 2018 in € 162,45 per il prelievo della risorsa idrica; somma che è stata versata in data 26/04/2018 tramite Girofondi sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, Beneficiario "Regione Emilia-Romagna Servizio di Bacino Po di Volano"; tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- n) di fissare in base alla normativa citata in premessa, in € 250,00 la somma dovuta quale deposito cauzionale; importo che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna in data 26/04/2018 mediante Girofondi sulla contabilità speciale 30864

presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, Beneficiario "Regione Emilia-Romagna Servizio di Bacino Po di Volano" ed introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione;

- o) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione mediante Girofondi sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, Beneficiario "Regione Emilia-Romagna Servizio di Bacino Po di Volano" con Causale "prat. n. FE17A0032 - Canoni", conservando le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;
- p) di precisare che in caso di mancato pagamento dei canoni dovuti entro il termine sopra indicato saranno addebitati gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- q) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- r) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- s) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- t) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

*Ing. Paola Magri*  
*firmato digitalmente*

## **DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale irrigatore Raibosola ad uso irrigazione campi sportivi richiesta dal Comune di Comacchio (C.F. 82000590388) - Procedimento cod. n. FE17A0032.**

### **ART. 1 – QUANTITÀ DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA**

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 0,40 moduli (40 l/s) e nella portata media di 0,0069 moduli (0,69 l/s), corrispondenti ad un volume annuo massimo di 10.980 metri cubi.

Il prelievo potrà essere esercitato durante il periodo irriguo da aprile a settembre nei limiti dei quantitativi sopra indicati.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

Il prelievo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla dismissione a regola d'arte delle opere di derivazione; pertanto il concessionario è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC di Ferrara la cessazione d'uso ed a porre in opera tutte le necessarie misure tecniche finalizzate alla tutela della qualità e del regime delle acque. In ogni caso la Ditta Concessionaria è obbligata alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio della derivazione è inoltre vincolata alle condizioni contenute nella concessione n. 401072 del 29/11/2017 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ai sensi del RD n. 368/1904, che si intendono riportate integralmente.

La risorsa derivata viene utilizzata per uso irrigazione campi sportivi in località Raibosola nel Comune di Comacchio (FE).

### **ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE, LORO UBICAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE**

L'opera di presa dal Canale irrigatore Raibosola sarà realizzata su terreno demaniale insistente sul foglio n. 44 mappale n. 62 del NCT del Comune di Comacchio, con coordinate UTM\*32 (RER): X=754452 Y=953636.

Il manufatto consisterà in una bocca di derivazione sulla sponda in cls del canale irriguo dotata di paratoia di regolazione in acciaio inox e di griglia in rete zincata per evitare la derivazione dei corpi estranei grossolani.

La realizzazione dell'opera di presa dovrà soddisfare le specifiche indicate nella concessione n. 401072 del 29/11/2017 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ai sensi del RD n. 368/1904, che si intendono riportate integralmente.

Dall'opera di presa verrà realizzata una condotta di derivazione interrata in PVC Ø 250 che dopo aver attraversato la strada bianca che costeggia il canale Raibosola si svilupperà parallelamente alla SP 15 (Via Valle Isola) per una lunghezza di circa 420 m, a cui seguirà l'attraversamento della SP 15, realizzato tramite T.O.C. con tubo PE 100 DN 250 e controtubo PE 100 DN 355, e successivo tratto di condotta in PVC Ø 250 fino all'arrivo all'interno dello stadio. La condotta di derivazione avrà una lunghezza complessiva di 936 m. E' previsto l'utilizzo di pezzi speciali in acciaio inox per i raccordi e la realizzazione delle curve.

Per la posa verrà realizzato uno scavo della profondità di 1,5 m con ricoprimento della condotta in sabbia e successivo rinterro con terreno di risulta fino a piano campagna.

L'acqua verrà recapitata ad una cisterna metallica di accumulo esistente della capacità di 15 mc. Immediatamente a monte della cisterna è prevista la realizzazione di un pozzetto in CAV con Clapet a galleggiante per interrompere il flusso a cisterna piena.

Non è prevista l'installazione di pompe in quanto la derivazione avverrà per gravità con funzionamento della condotta in pressione.

L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici depositati per la domanda di concessione.

I lavori dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta realizzatrice dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 e nel rispetto della tutela dell'assetto idraulico dell'area.

Gli eventuali materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente o conferiti a discarica autorizzata.

### **ART. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevati (contatore), nonché a garantirne la manutenzione, il buon funzionamento e l'accessibilità in caso di sopralluogo.

Il contatore andrà installato nei pressi dell'opera di presa conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica integrativa fornita.

I dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri, in tutto o in parte, l'utilizzazione della risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza del diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, che dovrà riportare i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0032**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. Il concessionario è tenuto a provvedere alla sua manutenzione ed in caso di furto o smarrimento a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

#### **ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è assentita fino al 31/12/2027, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione scritta a questa Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente e dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che gestisce la rete irrigua utilizzata dalla derivazione in esame.

#### **ART. 5 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

#### **ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001,

nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 20, comma 8 della LR 7/2004 il canone è da intendersi relativo anche all'occupazione di aree demaniali mediante l'opera di presa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione e del diritto di utilizzare acqua pubblica.

### **ART. 7 – CAUSE DI DECADENZA**

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

### **ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti. Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**